

Codice DB1413

D.D. 29 agosto 2014, n. 2400

Autorizzazione idraulica n. 46/14 per i lavori di consolidamento muro di sostegno parco Gabbiane, sul rio Gabbiane in comune di Verbania (VB). Richiedente: Comune di Verbania.

In data 10/07/2014, prot. n. 35901/DB1413 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la domanda del comune di Verbania, per il rilascio della autorizzazione idraulica per i lavori di “Consolidamento muro di sostegno parco Gabbiane”, sul Rio Gabbiane in comune di Verbania (VB).

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’ Ing. Davide Berrone e dalla dott.geol. Silvia Gay, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 93 in data 22.05.2014, mentre il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con D.G.C. n° 30 del 29.07.2014 del Comune di Verbania.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n° 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la L.R. n.37/06 e s.m.i.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Verbania, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le nuove soglie dovranno essere intestate adeguatamente nella sponda destra onde evitare fenomeni di aggiramento e di scalzamento;
- il materiale utilizzato per il ritombamento del fondo alveo dovrà essere il più possibile di idonea dimensione e di forma squadrata;
- il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi e limitatamente all’area di cantiere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua, e non dovrà in alcun modo essere compromessa la stabilità della difesa spondale esistente;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole